STATUTO

COSTITUZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI

Art. 1 - Costituzione

Ai sensi del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i. (il Codice del Terzo Settore, d'ora innanzi "CTS"), per iniziativa della Banca Prealpi SanBiagio Credito Cooperativo-Società Cooperativa, è costituita un'associazione denominata "SAN BIAGIO PER NOI - Associazione ETS" o più semplicemente "SAN BIAGIO PER NOI ETS", che nel presente statuto viene indicata, per brevità, con la parola Associazione.

L'Associazione è disciplinata dal presente statuto (d'ora innanzi lo "statuto"), dal Codice del Terzo Settore, dal codice
civile e da ogni altra applicabile normativa, di natura primaria o secondaria, e basa la propria attività sociale sui principi della mutualità volontaria e del metodo della reciproca
assistenza.

Lo statuto è informato al principio di favorire, nel modo più ampio possibile, la partecipazione degli Associati alla organizzazione e all'attività dell'Associazione.

L'Associazione indica gli estremi di iscrizione nel Registro
Unico Nazionale del Terzo Settore (d'ora innanzi "RUNTS"), negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Art. 2 - Scopo, finalità e Principi di gestione

L'Associazione è costituita per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale settori sanitario, previdenziale, sociale, nei dell'assistenza alla persona, educativo e ricreativo, mediante lo svolgimento, in forma di mutualità, di una o più attività di interesse generale previste dall'articolo 5 del D.lgs. 117/2017 e s.m.i. Nell'esercizio della sua attività, l'Associazione si ispira ai principi dell'insegnamento sociale cristiano e ai principi cooperativi della mutualità volontaria senza fini di speculazione privata e al metodo della reciproca assistenza. I principi della mutualità volontaria e il metodo della reciproca assistenza sono in primo luogo la reciproca prestazione di aiuto tra gli associati al verificarsi degli ipotizzati bisogni, per il tramite della formazione, diretta e indiretta, dei mezzi necessari da utilizzarsi nelle situazioni previste. I principi della mutualità volontaria e il metodo della reciproca assistenza si possono attuare anche attraverso il reciproco soccorso tra gli associati nella forma della prestazione d'opera erogata dagli associati a favore di altri associati o relativi familiari in modo personale, spontaneo e gratuito. I principi della mutualità volontaria e il metodo della reciproca assistenza sono alla base del patto sociale che lega tra loro gli associati e gli associati e l'Associazione, pertanto tutte le iniziative ed attività che sono realizzate

dall'Associazione debbono ispirarsi a tali principi e metodo, sia dal punto di vista formale che sostanziale.

Art. 3 - Sede

L'Associazione ha sede nel Comune di Fossalta di Portogruaro (VE).

Spetta al Consiglio d'Amministrazione deliberare il trasferimento della sede nell'ambito del territorio comunale, nonché
di istituire o di sopprimere sedi secondarie, delegazioni, sezioni ed uffici in altre località.

Spetta all'Assemblea degli Associati deliberare il trasferimento della sede legale in altri Comuni.

L'Associazione può articolare la propria attività in sezioni territoriali e di categoria. Apposito regolamento fissa le norme di costituzione e funzionamento delle sezioni, nonché le modalità di aggregazione ed i rapporti con gli organismi mutualistici e associativi.

Art. 4 - Durata

L'Associazione ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2070 (duemila settanta) e potrà essere prorogata a norma di legge.

Art. 5 - Oggetto, Finalità, attività d'interesse generale e

diverse

L'Associazione non ha scopo di lucro.

L'Associazione, nel rispetto dei principi e del metodo della mutualità, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e ha per oggetto lo svolgimento, in via esclusiva

```
o principale, delle seguenti attività di interesse generale
previste dall'articolo 5 del D.lgs. 177/2017 e s.m.i.:
• interventi e servizi sociali ai sensi dell'art. 1 commi 1 e
2 della legge 8 novembre 2000 n. 328 e s.m. (di cui alla lett.
a) e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5
febbraio 1992 n. 104 e alla legge 22 giugno 2016 n. 112 e suc-
cessive modificazioni (di cui alla lett. a);
• interventi e prestazioni sanitarie (di cui alla lett. b);
• prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella
G.U. n. 129 del 6 giugno 2001 e s.m. di cui alla lett. c);
· attività culturali di interesse sociale con finalità educa-
tiva (di cui alla lett. d);
• organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche
o ricreative di interesse sociale nonché di promozione e dif-
fusione della cultura e della pratica del volontariato (di cui
alla lett. i);
· interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio cultu-
rale e del paesaggio (di cui alla lettera f);
• promozione ed eventualmente gestione della formazione extra
scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione
scolastica e al successo scolastico e formativo, alla preven-
zione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (di
cui alla lett. 1);
• promozione della cultura della legalità, della pace tra i
```

popoli e della nonviolenza (di cui alla lett. v); • organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche (di cui alla lett.t); · organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale e religioso (di cui alla lett. k). Le attività di cui sopra vengono svolte in conformità al contenuto e ai limiti definitori indicati nell'art. 5 del Codice del Terzo Settore. In tale contesto l'Associazione in particolare si prefigge la promozione e l'inclusione sociale nel proprio territorio affinché ogni persona possa rappresentare una più efficacie risorsa per la comunità attraverso: - l'attuazione dei principi di uguaglianza di pari dignità sociale degli individui e dei gruppi; - l'attuazione del principio di sussidiarietà e di solidarietà, per affermare i diritti di tutti i residenti e per superare squilibri economici, sociali, territoriali, e culturali; - lo sviluppo della democrazia della persona umana; - la piena attuazione dei diritti di cittadinanza e la realizzazione delle pari opportunità; - la tutela e la valorizzazione delle risorse ambientali e del patrimonio storico ed artistico; - la realizzazione di uno sviluppo economico e sociale che valorizzi le attitudini e le capacità umane professionali; - la realizzazione di un sistema integrato di servizi sanitari

e sociali;	
- il superamento di tutte le forme di disagio sociale;	
- l'affermazione del diritto alla cultura, all' educazione ed	
alla formazione permanente;	
- lo sviluppo della pratica sportiva e di educazione del corpo	
e la promozione della salute.	
Nello specifico, l'Associazione in ambito sanitario promuove e	
gestisce, direttamente o in convenzione, un sistema mutuali-	
stico integrativo e complementare del servizio sanitario na-	
zionale. In particolare, l'Associazione potrà:	
• erogare sussidi nella forma delle diarie da ricovero e dei	
rimborsi delle spese medico-sanitarie, nei limiti e alle con-	
dizioni previste dalla legge;	
• consentire l'accesso a reti convenzionali, per ridurre il	
costo delle prestazioni mediche e i tempi di attesa;	
• favorire l'erogazione di servizi di consulenza medica e	
pronto intervento;	
• organizzare checkup e campagne di prevenzione sanitaria;	
• favorire la diffusione della cultura della prevenzione e	
della tutela della salute e promuovere l'adozione di corretti	
stili di vita al fine di migliorare il benessere psico-fisico	
dei propri associati;	
• favorire servizi socio sanitari di natura residenziale e/o	
domiciliare anche attraverso la stipula di convenzioni con	
cooperative, operatori infermieristici ed altri soggetti depu-	

tati all'erogazione di servizi per le persone che necessitano, anche temporaneamente, di assistenza riabilitativa. L'Associazione in ambito sociale può provvedere all'erogazione di assistenze economiche in caso di vecchiaia, infortunio ed invalidità e sussidi alle famiglie degli associati anche per il caso di morte dell'associato. In particolare l'associazione potrà: - erogare sussidi di natura monetaria in caso di vecchiaia, infortunio e invalidità, nei limiti e alle condizioni previste dalla legge; - stipulare convenzioni con cooperative, operatori qualificati ed altri soggetti deputati all'erogazione di servizi per le persone anziane o che richiedono assistenza domiciliare; - erogare sussidi, servizi e prestazioni al fine di ridurre qli oneri legati alla gestione della famiglia e delle sue esigenze; - stipulare convenzioni con operatori economici per ridurre o rendere più sostenibile nell'interesse dell'associato e dei suoi familiari il costo di beni o servizi collegati alla gestione della famiglia e delle sue esigenze. In ambito educativo promuove il miglioramento delle condizioni morali e culturali della collettività; in particolare potrà: - promuovere eventi nel settore dell'informazione ed educazione sanitaria, della formazione professionale e della cultura in generale;

- organizzare corsi di formazione ed altre attività formative; - svolgere attività e promuovere iniziative che possano accrescere le conoscenze, competenze e abilità anche lavorative degli associati e dei loro familiari; - promuovere ed eventualmente gestire interventi e servizi di educazione, istruzione e formazione professionale ai sensi della legge 28 marzo 2003 n. 53 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché attività di interesse generale con finalità educative. In ambito ricreativo promuove lo svolgimento di attività e l'organizzazione di eventi nel settore del tempo libero. L'Associazione potrà: - promuovere e favorire servizi e prestazioni idonei all'avvio al lavoro dell'associato e dei suoi familiari; - diffondere il rafforzamento dei principi della mutualità ed i legami di solidarietà fra gli associati, nonché fra questi ultimi ed altri cittadini che si trovano in stato di bisogno o di emarginazione attraverso l'organizzazione delle risorse fisiche, materiali e morali degli associati e dei terzi che a qualunque titolo partecipano alle attività dell'Associazione, comprese le prestazioni d'opera erogate dagli associati e loro familiari in modo personale, spontaneo e gratuito. Per il raggiungimento degli scopi sociali l'Associazione può stipulare convenzioni con strutture sanitarie, para sanitarie, centri termali, centri di assistenza, aziende di credito, compagnie di assicurazione ed ogni altro ente pubblico e privato. L'Associazione, oltre a poter esercitare le suddette attività di interesse generale previste dall' art. 5 del decreto legislativo n. 117/2017 e successive modificazioni ed integrazioni, può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse di quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti dalla normativa vigente. L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza e nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico. L' Associazione può inoltre compiere, in via non prevalente, tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare che risultino strumentali al consequimento degli scopi associativi e siano, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi. Previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, l'Associazione potrà partecipare a consorzi ed enti la cui attività è ritenuta utile ai fini dello sviluppo e del raggiungimento degli scopi dell'Associazione. Tutte le attività sopra indicate dovranno essere svolte secondo le modalità e in presenza dei requisiti previsti dalle vigenti norme di legge.

Resta in particolare precluso all'Associazione lo svolgimento delle attività riservate ai sensi del D.Lgs. n. 358 del 1[^] settembre 1993 e del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, nonché di tutte le attività che per legge sono riservate a soggetti muniti di particolari requisiti non posseduti dall'Associazione.

ASSOCIATI

Art. 6 - Categorie di associati

Il numero degli associati è illimitato. Gli associati si possono suddividere nelle seguenti categorie:

- a) associati ordinari;
- b) associati sostenitori.

La suddivisione degli associati nelle suddette categorie, non

implica alcuna differenza di trattamento in merito ai loro di-

ritti e doveri nei confronti dell'Associazione.

Possono essere associati ordinari tutte le persone fisiche che

abbiano compiuto la maggiore età e che siano iscritte, socie,

associate, utenti, clienti o dipendenti degli associati soste-

nitori.

Possono essere associati sostenitori persone giuridiche che per mezzo dei propri apporti intendano partecipare a programmi pluriennali finalizzati allo sviluppo dell'Associazione e/o sostenere economicamente in ogni forma possibile, anche mettendo a disposizione le proprie risorse umane e tecniche,

l'attività dell'Associazione. Ogni associato è iscritto in un'apposita sezione del libro degli associati in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie suindicate. L'Associato ordinario è il destinatario delle iniziative e dell'assistenza dell'Associazione. Art. 7 - Domanda di ammissione Chi desidera diventare associato deve presentare la domanda al Consiglio di Amministrazione. La domanda degli associati ordinari deve indicare: - nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza, i dati di contatto e attività svolta; - la dichiarazione di possedere i requisiti per l'ammissione ad associato di cui al precedente art. 6; - l'autorizzazione in favore della associazione di chiedere ed dagli associati sostenitori ottenere informazioni sull'esistenza e la natura dei rapporti in essere con l'associato al fine di permettere la valutazione nel tempo della permanenza dei requisiti per lo status giuridico di associato della Associazione; - l'impegno a versare la quota di ammissione, la quota associativa annuale (di seguito "i contributi associativi annuali) e gli apporti sociali dovuti per le prestazioni fornite dell'Associazione; - l'impegno ad osservare le disposizioni contenute nello sta-

tuto e nei regolamenti interni e di sottostare alle delibere	
prese dagli organi sociali.	
La domanda degli associati sostenitori deve essere sottoscrit-	
ta dal legale rappresentante e deve indicare:	
- denominazione o ragione sociale, sede legale, codice fisca-	
le, oggetto sociale e data di costituzione;	
- l'impegno a versare la quota di ammissione;	
- l'impegno a sostenere l'Associazione nel conseguimento dei	
suoi scopi;	
- l'impegno ad osservare le disposizioni contenute nello sta-	
tuto e nei regolamenti interni e di sottostare alle delibere	
prese dagli organi sociali dell'Associazione.	
Alla domanda dovrà essere allegato l'estratto della delibera-	
zione dell'organo sociale che ha deliberato l'adesione.	
Sull'accoglimento della domanda decide il Consiglio di Ammini-	
strazione secondo criteri non discriminatori coerenti con le	
finalità perseguite e le attività d'interesse generale svolte.	
La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'in-	
teressato e annotata, a cura del Consiglio di Amministrazione,	
nel libro degli associati.	
Il Consiglio di Amministrazione deve, entro 60 (sessanta)	
giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di	
ammissione e comunicarla agli interessati.	
Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio	
di Amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 (sessanta)	

chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Il trattamento dei dati personali acquisiti all'atto dell'iscrizione presso l'Associazione nonché nel corso del rapporto associativo è finalizzato all'instaurazione e gestione del vincolo associativo; i dati non possono essere comunicati o diffusi a terzi fatte salve l'espressa accettazione da parte dell'interessato e le comunicazioni richieste per gli adempimenti di legge.

giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto,

Art. 8 - Rapporto associativo

Il vincolo associativo si costituisce dalla data di accettazione della domanda da parte del Consiglio di Amministrazione
ed è subordinato al pagamento della quota di ammissione.

È vietata in ogni caso e in modo assoluto la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Non è quindi ammessa la figura dell'associato temporaneo.

Pertanto, la qualità di associato è a tempo indeterminato e cessa solo per recesso, esclusione, morte o estinzione dell'associato (o altre cause di cessazione previste dalla normativa applicabile).

Tutti gli associati hanno diritto di voto ed hanno diritto all'elettorato attivo e passivo.

Tutti gli associati hanno i diritti di informazione e di con-

trollo stabiliti dalle leggi.	
Gli associati hanno inoltre il diritto di:	
- beneficiare delle erogazioni monetarie, prestazioni, servizi	
e assistenze garantite nel rispetto e nei limiti del preceden-	
te articolo 5 e del successivo articolo 13.	
- partecipare alle assemblee ed esprimere il proprio voto,	
purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati;	
- essere informati sulle attività dell'Associazione e control-	
larne l'andamento;	
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse	
dall'Associazione;	
- recedere dall'appartenenza all'Associazione;	
- esaminare i libri sociali, presentando motivata istanza	
all'organo che ne cura la tenuta, con un preavviso di almeno	
15 (quindici) giorni.	
I medesimi sono obbligati a:	
- effettuare il versamento della quota di ammissione di cui al	
successivo articolo 12;	
- versare i contributi associativi stabiliti annualmente dal	
Consiglio di Amministrazione;	
- osservare e rispettare le disposizioni contenute nel presen-	
te Statuto e nei regolamenti interni e sottostare alle delibe-	
re prese dagli Organi della Associazione;	
- non arrecare danni morali o materiali all'Associazione;	
- partecipare alla vita associativa e contribuire al buon fun-	

zionamento dell'Associazione e alla realizzazione delle attività statutarie.

Il comportamento dell'associato verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'Associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate.

I diritti connessi alla qualità di associato sorgono dopo il pagamento della quota di ammissione e dei contributi associativi annuali quando dovuti.

La quota di ammissione ed i contributi associativi non possono essere restituiti all'associato anche in caso di recesso o esclusione dell'associato o scioglimento anticipato dell'Associazione.

La qualità di associato non è trasmissibile né per atto tra vivi né a causa di morte.

Art. 9 - Recesso

Oltre che nei casi previsti dalla legge, e in particolare dall'art. 24, 2° comma del Codice civile, può recedere l'associato che non intenda o non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno sociale in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima.

Il recesso, per essere valido, deve essere portato a conoscenza del Consiglio di Amministrazione mediante apposita comunicazione. L'associato recedente deve comunque portare a termine gli impegni o gli incarichi presi nei confronti dell'Associazione. Art. 10 - Esclusione Oltre che nei casi previsti dalla legge, può dal Consiglio di Amministrazione essere escluso l'associato che: a) non è più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi dell'Associazione oppure ha perduto i requisiti per l'ammissione; b) in qualunque modo danneggia moralmente o materialmente l'Associazione, oppure fomenta dissidi o disordini fra gli associati; c) svolge attività in contrasto con quella dell'Associazione; d) non osserva le disposizioni contenute nello statuto o nei regolamenti previsti dal successivo art. 16 oppure le deliberazioni legalmente prese dagli organi competenti dell'Associazione; e) senza giustificati motivi, non adempie puntualmente gli obblighi assunti a qualunque titolo verso l'Associazione in particolare si renda moroso nel versamento della quota di ammissione determinata dall'Assemblea, ovvero dei contributi associativi annuali determinati dal Consiglio di Amministrazione. Nei casi indicati alle lettere d) ed e) l'associato inadempiente deve essere invitato, a mezzo di lettera raccomandata, a mettersi in regola, e la esclusione potrà aver luogo solo trascorsi 30 (trenta) giorni dal detto invito e sempre che l'associato si mantenga inadempiente.

La deliberazione di esclusione provoca la cessazione della qualità di associato, a tutti gli effetti, nel momento in cui la relativa comunicazione giunge all'associato.

Art. 11 - Comunicazione

Le deliberazioni prese dal Consiglio di Amministrazione a norma dell'articolo 10 devono essere comunicate a mezzo lettera raccomandata, all'interessato il quale può ricorrere all'Arbitro di cui al successivo art. 29. Il ricorso, a pena di decadenza, deve essere proposto con lettera raccomandata entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della deliberazione; esso non ha effetto sospensivo.

PATRIMONIO DELL' ASSOCIAZIONE

Art. 12 - Composizione

Il patrimonio dell'Associazione è l'insieme dei beni, mobili ed immobili di proprietà dell'Ente, provenienti da contributi degli associati e dalle quote associative, dai redditi patrimoniali, dalle erogazioni e contributi di cittadini, Enti pubblici e privati, dai proventi di attività di fundraising, da donazioni, eredità e lasciti generali e da eccedenze di bilancio.

Il patrimonio è costituito:

- a) dal fondo di dotazione:
- iniziale, costituito in denaro, di Euro 15.000,00 (quindici-

mila virgola zero zero), che rappresenta il patrimonio minimo dell'associazione strumentale al conseguimento ed al mantenimento della personalità giuridica, incrementabile successivamente mediante * conferimenti in denaro o di beni, mobili e immobili, o di altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi da chiunque effettuati con espresso vincolo di imputazione al fondo di dotazione; * l'accantonamento delle quote di ammissione versate dagli associati ordinari, il cui valore è stabilito dall'Assemblea tra un minimo di 5,00 (cinque virgola zero zero) Euro ed un massimo di 50,00 (cinquanta virgola zero zero) Euro pro-capite, e dalle quote di ammissione versate dagli associati sostenitori, il cui valore dovrà essere uguale o superiore a 15.000,00 (quindicimila virgola zero zero) Euro pro-capite; - l'acquisizione da parte dell'Associazione di beni mobili e immobili con il ricavato della vendita di beni compresi nello stesso fondo di dotazione. Il suddetto valore minimo del Fondo di Dotazione deve essere mantenuto nella sua consistenza. Quando risulta che è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, il Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua inerzia, l'Organo di Controllo devono senza indugio convocare l'Assemblea per deliberare la sua ricostituzione ovvero la continuazione dell'attività nella forma di associazione senza personalità giuridica.

b) dal fondo di gestione costituito:	
- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dal-	
le attività dell'Associazione;	
- da eventuali elargizioni, contributi, donazioni o lasciti	
testamentari, che non siano espressamente destinati a integra-	
re il fondo di dotazione; i lasciti e le donazioni che	
l'Associazione avesse a conseguire per un fine determinato ed	
avente carattere di perpetuità saranno tenuti distinti dal re-	
stante patrimonio e le rendite relative dovranno essere eroga-	
te in conformità della destinazione fissata dal testatore o	
dal donante;	
- dai contributi associativi annuali di cui all'art. 13 del	
presente statuto;	
- da eventuali contributi attribuiti dall'Unione Europea, dal-	
lo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici o pri-	
vati;	
- dai ricavi delle attività istituzionali e di quelle seconda-	
rie strumentali e connesse;	
- dai beni mobili ed immobili, materiali e immateriali, che	
provengano a qualsiasi titolo all'Associazione, e che non sia-	
no espressamente destinati al fondo di dotazione, compresi	
quelli acquistati dall'Associazione medesima;	
- dalla riserva ordinaria formata con le quote degli eventuali	
avanzi di gestione di cui al successivo art. 14;	
- da altre riserve libere o vincolate per specifiche attività	

mutualistiche e sociali.

Il patrimonio dell'Associazione è destinato allo svolgimento dell'attività istituzionale.

In coerenza con l'assenza di ogni scopo di lucro, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a favore di associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

In caso di disavanzo di gestione rilevato nel bilancio annuale l'Assemblea può deliberare la copertura utilizzando dapprima gli avanzi di gestione degli esercizi precedenti, poi le riserve statutarie e quindi il fondo di dotazione nei limiti previsti dalla normativa vigente. È fatto salvo quanto previsto alla precedente lett. a).

Il patrimonio dell'Associazione nelle sue diverse articolazioni costituisce il fondo comune dell'Associazione destinato esclusivamente alle attività dell'Associazione, funzionali al perseguimento delle finalità statutarie.

CONTRIBUTI ASSOCIATIVI E PRESTAZIONI

Art. 13 - Contributi associativi e prestazioni

Il Consiglio di Amministrazione delibera annualmente l'ammontare dei contributi associativi dovuti dagli associati ordinari.

Il Consiglio di Amministrazione disciplina anche le modalità e
i termini del versamento dei detti contributi da parte degli
associati.

Le prestazioni contemplate dallo scopo dell'Associazione sono fornite agli associati in regime di mutualità nell'ambito delle disponibilità di bilancio e nel rispetto del principio di uniformità di disciplina del rapporto associativo.

Le prestazioni possono essere fornite anche mediante contratti conclusi con compagnie di assicurazione o accordi con altri enti mutualistici.

ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO

Art. 14 - Esercizio sociale

L'esercizio sociale va dal giorno 1 (uno) gennaio al giorno 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio di esercizio, redatto ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n. 117/2017 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il bilancio di esercizio deve essere approvato dall'Assemblea entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale e comunque in tempo utile per essere depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore nei termini di legge.

Gli eventuali avanzi netti di gestione risultanti dal bilancio saranno destinati ai fondi di riserva o in ogni caso reinvestiti per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini

dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

In ogni caso è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Ricorrendo le condizioni di legge, il Consiglio di Amministrazione deve predisporre e depositare nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore il bilancio sociale redatto con le modalità previste dalla legge.

Il bilancio sociale, nei casi previsti dalla legge, deve essere pubblicato annualmente anche nel sito internet dell'Associazione o nel sito internet della rete associativa di appar-

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE - ORDINAMENTO - AMMINISTRAZIONE -

tenenza, con l'indicazione degli emolumenti, compensi o corri-

spettivi attribuiti ai componenti del Consiglio di Amministra-

zione, all'Organo di Controllo, ai dirigenti, nonché agli as-

RAPPRESENTANZA

Art. 15 - Organi

Sono organi dell'Associazione:

sociati.

- a) l'Assemblea degli Associati;
- b) il Consiglio di Amministrazione;

c) il Comitato Esecutivo, se nominato; d) il Presidente; e) l'Organo di Controllo. ASSEMBLEA Art. 16 - Materie L'Assemblea ordinaria è convocata presso la sede dell'Associazione o in altro luogo purché in Italia, dal Consiglio di Amministrazione almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio e, se richiesto, del bilancio sociale e per il rinnovo delle cariche venute a scadere, nei termini di legge e di statuto. L'Assemblea ordinaria altresì: a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, ad eccezione del Presidente per il quale vale quanto riportato al successivo art. 21; b) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti; c) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari; d) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza. L'Assemblea straordinaria: a) delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;

b) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione.

Nel caso in cui l'associazione abbia più di cinquecento associati, l'assemblea ai sensi del secondo comma dell'articolo 25 del D.lgs. n. 117/2017, potrà delegare parte delle proprie competenze, nel rispetto dei principi di democraticità, pari opportunità ed eguaglianza di tutti gli associati e di elettività delle cariche sociali.

Art. 17 - Convocazione

L'Assemblea potrà essere convocata dal Consiglio di Amministrazione quante volte lo riterrà utile alla gestione dell'Associazione secondo le modalità di cui ai successivi commi del presente articolo.

Il Consiglio di Amministrazione potrà comunque convocarla in luogo diverso dalla sede dell'Associazione purché nel territorio nazionale.

L'Assemblea dovrà essere convocata senza ritardo, quando ne sia fatta richiesta motivata per iscritto da tanti associati che rappresentino almeno un decimo degli associati stessi.

La convocazione dell'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, dovrà essere fatta a mezzo di avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare, trasmesso a ciascun associato almeno otto giorni prima dell'adunanza.

Nel suddetto avviso potrà essere indicata anche la data

dell'eventuale seconda convocazione, che non potrà aver luogo nello stesso giorno stabilito per la prima.

L'avviso di convocazione deve essere trasmesso con qualunque mezzo idoneo e rispetto al quale sia possibile ottenere prova di ricezione da parte dei destinatari, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: consegna brevi mano, posta, fax, email, purché gli indirizzi risultino iscritti, a richiesta dei medesimi, nel libro degli associati.

L'avviso di convocazione, in alternativa, potrà essere pubblicato su Gazzetta Ufficiale almeno otto giorni prima di quello fissato per l'Assemblea. In tal caso, l'avviso di convocazione verrà inoltre affisso, in modo visibile, presso i locali della sede dell'Associazione, presso le eventuali sedi secondarie o operative istituite e presso le filiali dell'associato Sostenitore Banca Prealpi SanBiagio Credito Cooperativo - Società Cooperativa.

Art. 18 - Svolgimento dell'Assemblea - Quorum

L'Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione quando sia presente e/o rappresentata almeno la maggioranza degli associati e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti e/o rappresentati.

L'Assemblea straordinaria è valida in prima convocazione quando sia presente e rappresentata almeno la maggioranza degli associati ed in seconda convocazione quando sia presente e/o rappresentato almeno un decimo degli associati, salve le di-

verse maggioranze richieste in modo inderogabile dalla legge o dal presente statuto. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti degli associati presenti e/o rappresentati all'adunanza. Quando si tratta di deliberare sullo scioglimento anticipato dell'Associazione e sulla conseguente devoluzione del patrimonio dopo la liquidazione, le delibere relative devono essere prese con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati iscritti nel libro degli associati. L'Assemblea degli associati nomina contestualmente i liquidatori, nel rispetto della medesima maggioranza. Se il numero di associati dell'Associazione non è inferiore a cinquecento si possono prevedere e disciplinare la costituzione e lo svolgimento di assemblee separate, comunque denominate, anche rispetto a specifiche materie ovvero in presenza di particolari categorie di associati o di svolgimento dell'attività in più ambiti territoriali. A tali assemblee si applicano le disposizioni di cui ai commi terzo, quarto, quinto e sesto dell'articolo 2540 del Codice Civile, in quanto compatibili. Nei casi ritenuti opportuni dal Consiglio d'Amministrazione e indicati nell'avviso di convocazione, le adunanze dell'Assemblea si potranno svolgere anche mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza in audio e videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti. In particolare è necessario che: - sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; - sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adequatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; - sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno; - siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura dell'Associazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove è stata convocata, dove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante. È altresì ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota. È fatta in ogni caso salva la possibilità dell'Assemblea di deliberare un apposito regolamento che disciplini nello specifico le modalità tecniche di gestione delle assemblee in modalità telematica e le relative modalità di votazione. Le delibere assembleari devono farsi constare nell'apposito libro verbali sottoscritte dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea. Il libro dei verbali dell'Assemblea degli Associati deve essere messo a disposizione degli associati presso la sede dell'Associazione. Art. 19 - Diritto di voto Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati e non siano in mora nei versamenti della quota di ammissione e dei contributi associativi ordinari. Ciascun associato ha un voto. Gli associati, che per qualsiasi motivo non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare soltanto da altri associati mediante delega scritta. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati ovvero di cinque se il numero di associati non è inferiore a cinquecento. Si applicano i commi quattro e cinque dell'art. 2372 del Codice Civile, in quanto compatibili. Art. 20 - Presidenza L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, in sua assenza dal Vice Presidente se nominato,

ed in assenza anche di quest'ultimo da persona designata a maggioranza dall'Assemblea.

La nomina del segretario è fatta dall'Assemblea su proposta del Presidente.

Il segretario può anche non rivestire la qualità di associato.

La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione dell'Assemblea, accerta l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regola lo svolgimento dell'adunanza,
ha generali poteri ordinatori al fine di assicurare un lineare
svolgimento della riunione e garantire a ciascuno dei partecipanti il libero e sereno esercizio dei propri diritti di associato, accerta e proclama i risultati delle votazioni dando
atto di quanto precede nel verbale dell'adunanza; il Presidente può ammettere l'intervento alla riunione, in qualità di
esperti, di persone non associate al fine di consentire ai
presenti l'informazione necessaria al consapevole esercizio
del diritto di voto.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 21 - Numero - Composizione - Durata

Il consiglio di Amministrazione è nominato dall'Assemblea che stabilirà il numero dei suoi componenti.

Il consiglio di Amministrazione può essere composto da cinque o sette o nove o undici membri di cui rispettivamente due (se

i membri sono cinque), tre (se i membri sono sette), quattro (se i membri sono nove), cinque (se i membri sono undici) scelti dall'assemblea all'interno di una lista presentata dagli associati sostenitori e composta, in ogni caso, da associati ordinari. L'assunzione della carica di amministratore è subordinata al possesso di specifici requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza, anche con riferimento ai requisiti al riquardo previsti da codici di comportamento redatti da associazioni di rappresentanza o reti associative del Terzo settore. Si applica l'articolo 2382 del Codice Civile. Gli amministratori durano in carica per il periodo fissato all'atto della loro nomina che non può in ogni caso superare i sei esercizi e sono rieleggibili. In mancanza di fissazione del termine, essi durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Consiglio di Amministrazione è stato ricostituito. Il Consigliere che senza giustificato motivo non partecipa a tre sedute consecutive è considerato decaduto. Nessun compenso spetta agli Amministratori per la loro carica, fatto salvo quanto disposto dal successivo art. 24, terzultimo comma. Ad essi spetta il rimborso delle spese sostenute per

conto dell'Associazione nell'esercizio delle loro mansioni e
nei limiti fissati dall'Assemblea per tutta la durata del mandato, prima della nomina stessa.

I consiglieri eleggono tra loro un Presidente ed eventualmente un Vice Presidente nella prima riunione utile.

Le funzioni di segretario del Consiglio di Amministrazione possono essere svolte anche da un estraneo al Consiglio stesso.

Gli amministratori, entro 30 (trenta) giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel comma 6, art. 26 del Codice del Terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 22 - Sostituzione

Se nel corso dell'esercizio vengano a mancare uno o più amministratori, quelli rimasti in carica devono convocare senza
indugio l'Assemblea degli associati perché provveda alla loro
sostituzione. Gli amministratori così nominati scadono insieme
a quelli in carica all'atto della loro nomina.

Qualora venga meno la maggioranza degli amministratori decade l'intero Consiglio di Amministrazione; gli amministratori rimasti in carica devono convocare l'Assemblea con la massima urgenza consentita al fine di procedere con le nuove nomine.

Qualora vengano a cessare tutti gli amministratori, essi rimangono in carica fino alla tempestiva convocazione dell'assemblea per la nomina del nuovo organo amministrativo.

La sostituzione degli amministratori è deliberata nel rispetto di quanto previsto al precedente art. 21.

Art. 23 - Convocazione e quorum

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o da chi lo sostituisce, tutte le volte che egli lo riterrà utile oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1 / 3 (un terzo) dei consiglieri. Di norma il Consiglio di Amministrazione sarà convocato presso la sede dell'Associazione; il Presidente potrà comunque convocarlo in luogo diverso purché nel territorio nazionale.

La convocazione sarà fatta a mezzo di avvisi personali da inviarsi o recapitarsi non meno di tre giorni prima
dell'adunanza e, nei casi di urgenza, in modo che i consiglieri e i componenti dell'organo di controllo ne siano informati
almeno un giorno prima della riunione.

L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto cartaceo o elettronico e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione che consenta la verifica dell'avvenuta ricezione,

compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la posta elettronica e il telefax purché l'indirizzo e il recapito siano previamente comunicati dall'interessato. Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica e sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza dal Vice-Presidente, se nominato; in mancanza dal Consigliere designato dagli intervenuti. Il Consiglio di Amministrazione è comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i Consiglieri e tutti i membri dell'Organo di Controllo se nominato. Le riunioni del Consiglio si potranno svolgere anche per video o tele conferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti. In particolare è necessario che: - sia consentito al Presidente, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; - sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente lo svolgimento dell'adunanza; - sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine

del giorno;	
- siano indicati nell'avviso (salvo che si tratti di adunanza	
in forma totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura	
dell'Associazione, nei quali gli intervenuti potranno afflui-	
re, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saran-	
no presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.	
Il Consiglio di Amministrazione potrà deliberare un apposito	
regolamento che disciplini nello specifico le modalità tecni-	
che di funzionamento delle adunanze con mezzi di telecomunica-	
zione.	
Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.	
Sono prese con il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti)	
dei componenti il Consiglio di Amministrazione e sempre a voto	
palese le deliberazioni relative:	
- alla nomina del Presidente e del Vice Presidente del Consi-	
glio di Amministrazione;	
- alla nomina del Comitato Esecutivo o di componenti del Con-	
siglio di Amministrazione a cui sono delegate parte delle at-	
tribuzioni proprie del Consiglio;	
- all'eventuale remunerazione di Consiglieri investiti di par-	
ticolari incarichi a norma del successivo art. 24, terzultimo	
comma;	
- alla disciplina delle prestazioni mutualistiche ed assisten-	
ziali;	
- alla determinazione dei contributi associativi dovuti an-	

nualmente dagli associati ordinari a norma del precedente art.	
13;	
- alle richieste di affidamenti bancari di qualunque tipo;	
- alle acquisizioni o cessioni di immobili, alla partecipazio-	
ne a società o enti;	
- all'assunzione di dipendenti e collaboratori;	
- alle proposte elaborate dal Consiglio per la modifica del	
presente statuto e per l'approvazione e la modifica dei rego-	
lamenti interni di competenza assembleare;	
- alla convocazione dell'Assemblea avente ordine del giorno	
diverso da quello dell'approvazione del bilancio.	
Le delibere del Consiglio di Amministrazione devono farsi con-	
stare nell'apposito libro verbali.	
state herr apposito ribro verbarr.	
Art. 24 - Poteri	
Art. 24 - Poteri	
Art. 24 - Poteri Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi pote-	
Art. 24 - Poteri Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi pote- ri per la gestione dell'Associazione.	
Art. 24 - Poteri Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi pote- ri per la gestione dell'Associazione. Esso può deliberare pertanto su tutti gli atti e le operazioni	
Art. 24 - Poteri Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi pote- ri per la gestione dell'Associazione. Esso può deliberare pertanto su tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione	
Art. 24 - Poteri Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi pote- ri per la gestione dell'Associazione. Esso può deliberare pertanto su tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione di quelli che per legge sono di esclusiva competenza dell'As-	
Art. 24 - Poteri Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi pote- ri per la gestione dell'Associazione. Esso può deliberare pertanto su tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione di quelli che per legge sono di esclusiva competenza dell'Assemblea.	
Art. 24 - Poteri Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi pote- ri per la gestione dell'Associazione. Esso può deliberare pertanto su tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione di quelli che per legge sono di esclusiva competenza dell'Assemblea. Può perciò anche deliberare l'adesione dell'Associazione a	
Art. 24 - Poteri Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione. Esso può deliberare pertanto su tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione di quelli che per legge sono di esclusiva competenza dell'Assemblea. Può perciò anche deliberare l'adesione dell'Associazione a consorzi ad organismi federativi e consortili, la cui azione	
Art. 24 - Poteri Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione. Esso può deliberare pertanto su tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione di quelli che per legge sono di esclusiva competenza dell'Assemblea. Può perciò anche deliberare l'adesione dell'Associazione a consorzi ad organismi federativi e consortili, la cui azione possa tornare utile all'Associazione stessa ed agli associati;	
Art. 24 - Poteri Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione. Esso può deliberare pertanto su tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione di quelli che per legge sono di esclusiva competenza dell'Assemblea. Può perciò anche deliberare l'adesione dell'Associazione a consorzi ad organismi federativi e consortili, la cui azione possa tornare utile all'Associazione stessa ed agli associati; può concedere, postergare o cancellare ipoteche. Ai sensi del-	

liberazioni di esclusione degli associati rientra tra le competenze riservate al Consiglio di Amministrazione in quanto organo eletto dall'assemblea. Il Consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi membri oppure ad un Comitato Esecutivo, il cui numero e le cui attribuzioni sono fissati dallo stesso Consiglio a norma del successivo art. 25. Possono formare oggetto di delega soltanto competenze gestionali relative all'amministrazione ordinaria dell'Associazione e non potranno essere comunque delegate le attribuzioni relative alla redazione del bilancio e quelle di cui al precedente art. 23 richiedenti il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) dei componenti il Consiglio di Amministrazione. Ai Consiglieri investiti di particolari incarichi può essere stabilita una eventuale remunerazione. Tale remunerazione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, sentito l'Organo di Controllo. Il Consiglio può nominare i direttori, un segretario generale, i coordinatori delle attività, istituire comitati tecnici, scientifici, etici e valoriali, di orientamento e verifica, anche fra estranei, stabilendone la composizione, le mansioni ed eventualmente i compensi. La rappresentanza sociale può spettare anche ai direttori e al segretario generale nei limiti dei poteri determinati nell'atto di nomina.

COMITATO ESECUTIVO

Art. 25 - Comitato esecutivo

Il Comitato Esecutivo, laddove nominato, è costituito da tre membri eletti dal Consiglio di Amministrazione di cui uno di gradimento degli associati Sostenitori.

Il Comitato Esecutivo è presieduto dal Presidente o dal Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione in carica e la scadenza del mandato sarà contestuale alla scadenza del Consiglio di Amministrazione.

Il Comitato Esecutivo rendiconta al Consiglio obbligatoriamente ogni sei mesi.

Su delega del Consiglio, il Comitato Esecutivo può esercitare competenze gestionali ed operative relative all'amministrazione ordinaria dell'Associazione con esclusione di quelle indicate nel nono comma del precedente art. 23.

PRESIDENTE

Art. 26 - Presidente

La firma e la rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente è perciò autorizzato a riscuotere da pubbliche amministrazioni o da privati pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti

a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice Presidente se nominato o,
in mancanza o nell'assenza di questo, a un consigliere designato dal Consiglio.

Previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione il Presidente o chi lo sostituisce potrà delegare i propri poteri ad
altro consigliere, nonché, con speciale procura, ad impiegati
e collaboratori della Associazione e solo per singoli atti o
categorie di atti.

ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Art. 27 - Organo di Controllo

L'Organo di Controllo, anche monocratico, è nominato dall'Assemblea degli Associati al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge o, dove non ricorrenti, per volontà dell'Assemblea.

Nel caso di organo collegiale, esso si compone di tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea tra i quali la medesima Assemblea nominerà il Presidente.

I componenti dell'Organo di Controllo, ai quali si applica
l'art. 2399 del Codice Civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al comma due, art. 2397 del Codice
Civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti
devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adequatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma l del Decreto legislativo 03/07/2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore), la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee quida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo. I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. I componenti dell'Organo di Controllo devono assistere alle adunanze del Consiglio di Amministrazione, alle Assemblee e alle riunioni del Comitato Esecutivo, se nominato.

I componenti dell'Organo di Controllo, che non assistono senza giustificato motivo alle Assemblee o, durante un esercizio sociale, a due adunanze consecutive del Consiglio di Amministrazione o del Comitato Esecutivo, decadono dall'ufficio a norma dell'art. 2405 del Codice Civile.

L'Organo di Controllo dura in carica tre esercizi e i relativi membri sono rieleggibili.

Su deliberazione dell'Assemblea degli Associati, ai componenti dell'Organo di Controllo potrà essere corrisposto un compenso, la cui entità è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina, comunque in proporzione all'attività svolta.

In caso di morte, di rinunzia o di decadenza di uno dei componenti dell'Organo di Controllo, subentrano i supplenti in ordine di età. I nuovi componenti restano in carica fino alla successiva Assemblea, la quale deve provvedere alla nomina dei componenti effettivi e supplenti necessari per l'integrazione dell'Organo di Controllo. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica. In caso di sostituzione del Presidente, la presidenza è assunta fino alla successiva assemblea dal componente più anziano. Se con i membri supplenti non si completa l'Organo di Controllo, deve essere convocata l'Assemblea perché provveda all'integrazione dell'organo medesimo.

Art. 28 - Revisione Legale dei conti

Se l'Organo di Controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

L'Assemblea degli Associati determina il corrispettivo spettante al soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

ARBITRATO

Art. 29 - Arbitrato

Qualunque controversia dovesse insorgere tra gli associati e

l'Associazione oppure tra gli associati in materia di recesso

o esclusione nonché su questioni attinenti l'applicazione,

esecuzione e interpretazione delle disposizioni contenute nel
lo Statuto, nei regolamenti interni o nelle delibere degli or
gani dell'Associazione - purché per legge possa formare ogget
to di compromesso - o comunque su ogni altra questione atti
nente a qualunque titolo ai rapporti ed all'attività dell'As
sociazione, sarà deferita alla decisione di un arbitro unico,

da nominarsi in conformità del Regolamento della Camera Arbi
trale c/o la Camera di Commercio di Venezia.

I soggetti interessati dichiareranno di conoscere tale Regola
mento, con particolare riguardo, ma non limitatamente, alle

modalità di designazione dell'arbitro.

VOLONTARI

L'arbitro unico deciderà in via rituale secondo diritto.

Art. 30 - Volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della co-

munità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed
esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 31 - Funzionamento tecnico e amministrativo

Il funzionamento tecnico ed amministrativo dell'Associazione potrà essere disciplinato da uno o più regolamenti interni da compilarsi a cura del Consiglio di Amministrazione.

Tramite regolamento potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei comitati tecnici se verranno costituiti, nonché le mansioni ed il trattamento economico dei dipendenti dell'Associazione.

Art. 32 - Scioglimento - Devoluzione del Patrimonio

In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il pa-	
trimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Uffi-	
cio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo settore e	
salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti	
del Terzo settore, secondo le disposizioni dell'Assemblea.	
L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori pre-	
feribilmente scelti tra i propri associati.	